

Aggiornamento catastale: gli agrotecnici non possono redigere gli atti

Una sentenza del Consiglio di Stato accoglie il ricorso sollevato da alcune professioni tecniche sulla legittimità degli agrotecnici a redigere e sottoscrivere atti di aggiornamento catastale

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1458/2016, ha stabilito che gli **agrotecnici** non sono legittimati a redigere e sottoscrivere gli **atti di aggiornamento catastale** di cui all'art. 8 della legge n. 679/1969 e agli articoli 5 e 7 del DPR n. 650/1972.

Con questa decisione il Consiglio di Stato accoglie, di fatto, l'appello sollevato da altre professioni, tra le quali i geometri in prima linea. È proprio il **Consiglio nazionale geometri e geometri laureati** a dare notizia della decisione, con una circolare inviata agli ordini territoriali (5962/2016).

In sostanza, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale sulle competenze degli agrotecnici, in particolare in merito all'approvazione all'ultimo minuto di un emendamento all'art. 26, comma 7-ter del decreto legge 248/2007, lo stesso emendamento dichiarato poi incostituzionale dalla sentenza n. 154/2015. Di conseguenza, sono state impugnate la risoluzione n. 10/DF del 3 aprile 2008 del MEF e la circolare dell'Agenzia del Territorio n. 3 del 14/4/2016, e annullate dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 1458/2016.

Pertanto gli agrotecnici non sono legittimati a redigere e sottoscrivere gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge n. 679/1969 e agli articoli 5 e 7 del DPR n. 650/1972.